

REGOLAMENTO

PER LA TUTELA DEL MARCHIO COLLETTIVO "PAN DI SORC"

ARTICOLO 1

1 È istituito un MARCHIO COLLETTIVO, nel seguito MARCHIO, che contraddistingue il prodotto agroalimentare PAN DI SORC elaborato a partire da materie prime provenienti dall'areale di produzione storica del pane indentificato con l'ambito geografico del Campo di Osoppo Gemona (Comuni di: Buja, Artegna, Montenars, Gemona del Friuli, Osoppo, Majano) in Friuli Venezia Giulia, rispettando le tradizioni locali nelle modalità di utilizzo degli ingredienti, nonché secondo la ricetta originaria pubblicata sul quaderno didattico "Mulini, Farine e Mugnai" edito nel 2005 dal CEA Mulino Cocconi e depositata presso la Sede dell'ECOMUSEO DELLE ACQUE DEL GEMONESE, Largo Beorcje 12, 33013 Gemona del Friuli (UD). Speciale deroga verrà concessa unicamente a produttori di materie prime prodotte in regime di certificazione biologica.

La produzione di PAN DI SORC può essere di carattere tradizionale ovvero certificata secondo la normativa delle produzioni biologiche. È altresì istituita, con decorrenza dal 20 ottobre 2012, la produzione di PAN DI SORC per il Presidio Slow Food. Tale produzione si lega unicamente alla versione dolce e tradizionale del pane con farcitura di fichi secchi e/o uva passita e con l'aggiunta eventuale di noci, semi di finocchio selvatico e cannella.

In ogni caso la materia prima impiegata per l'impasto deve obbligatoriamente fare riferimento a farine di: mais cinquantino ricavate dalla macinazione di grani delle varietà locali (Fachin, Lanza, Papinutto), di segale ricavate dalla macinazione di grani delle varietà panificabili austriache, di frumento ricavate dalla macinazione di grani delle varietà testate per la riproposizione della ricetta tradizionale, tutte provenienti dal territorio di produzione storica del pane in ragione di almeno il 90% della materia prima, mentre per la restante quota è prevista l'utilizzazione di produzioni provenienti anche da fuori Regione avendo cura di conservare e comunicare la tracciabilità del prodotto in etichetta. Tutte le variazioni delle farine andranno in ogni caso comunicate all'Associazione CEA Mulino Cocconi che detiene il Marchio di tutela del prodotto.

Per le produzioni certificate biologiche e per il Presidio Slow Food dovranno essere impiegate unicamente farine provenienti da moliture a pietra, impastate con lievito madre naturale e cotte in forno a legna.

Per la farcitura del prodotto Presidio Slow Food verranno utilizzati unicamente gli ingredienti riportati nella ricetta tradizionale: fichi secchi, uvetta, noci, semi di finocchio selvatico e per quanto possibile dovranno provenire da coltivazioni locali o in alternativa da produttori italiani già Presidi Slow Food. Le percentuali verranno definite dai panificatori quale modalità distintiva per la propria produzione di pane nel rispetto della tradizione che garantisce una variabilità familiare e identitaria alle ricette.

Il sale, lo zucchero e le spezie utilizzati nella ricetta tradizionale dovranno provenire da produzioni con certificazione di origine del prodotto.

2 La struttura del MARCHIO è rappresentata nell'Allegato A

3 Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del MARCHIO sono di titolarità esclusiva dell'Associazione CEA Mulino Cocconi ente gestore dell'Ecomuseo delle Acque del Gemonese, in seguito anche

denominato per brevità ECOMUSEO e/o CEA, e il Presidente dell'Associazione è l'organismo che rappresenta il MARCHIO COLLETTIVO.

4 Le norme volte a regolare il rilascio, l'utilizzo e la revoca di detto MARCHIO sono dettate dal presente REGOLAMENTO.

5 L'area di produzione storica comprende il territorio friulano identificato nell'ambito geografico del Campo di Osoppo-Gemona, nei Comuni di cui al precedente comma 1.

6 L'ECOMUSEO potrà costituire un'unità operativa, nel seguito UNITÀ, alla quale conferirà una specifica delega per la gestione operativa del MARCHIO e del relativo REGOLAMENTO.

7. Per la produzione tradizionale, biologica o Presidio Slow Food del PAN DI SORC dovrà, comunque, farsi riferimento al Disciplinare di Produzione del PAN DI SORC, il Pane dell'Ecomuseo, che, unitamente al marchio, viene allegato al presente regolamento lettera B, essendone chiamato a farne parte integrante.

ARTICOLO 2

1 Il CEA potrà concedere in uso il marchio a soggetti, nel prosieguo denominati RICHIEDENTI e/o UTILIZZATORI, che rispondono a quanto riportato al precedente art. 1, comma 1.

ARTICOLO 3

1 La funzione del CEA MULINO COCCONI, ente gestore dell'ECOMUSEO DELLE ACQUE DEL GEMONESE riconosciuto ai sensi della L.R. FVG 10/06, nel rispetto delle finalità che gli sono affidate per legge, anche attraverso la regolamentazione dell'uso del MARCHIO, è quella di tendere al recupero ed alla valorizzazione dell'identità culturale di una comunità, alla conservazione attiva ed integrata degli aspetti strettamente geografici, paesaggistici ed ambientali, nonché alla valorizzazione delle risorse patrimoniali, materiali e immateriali, come case, opifici, pratiche di vita e lavoro, produzioni locali, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale. Nello specifico l'ECOMUSEO DELLE ACQUE DEL GEMONESE si propone di documentare, recuperare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure ed i fatti, la cultura materiale ed immateriale, le relazioni tra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività, le pratiche di vita e di lavoro e le produzioni tipiche locali, nonché il modo in cui gli insegnamenti e le opere dell'uomo hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio del Campo di Osoppo-Gemona con lo scopo di tutelare, promuovere e gestire lo sviluppo futuro della comunità.

2 Il CEA potrà, temporaneamente e di volta in volta, autorizzare enti, associazioni o gruppi che svolgono attività pubblica, nonché soggetti privati, ad utilizzare il MARCHIO, nei limiti del presente REGOLAMENTO e per una specifica ed individuata attività. L'autorizzazione è a termine e non è automaticamente prorogabile. I controlli connessi con il presente REGOLAMENTO vanno in capo al COMITATO TECNICO SCIENTIFICO di cui al successivo articolo 6.

ARTICOLO 4

1 Ciascun soggetto che risponde alle caratteristiche individuate negli artt. 1 e 2, quale RICHIEDENTE, potrà richiedere al CEA il rilascio del MARCHIO per l'utilizzazione dello stesso secondo le norme del presente REGOLAMENTO. La richiesta dovrà essere presentata per iscritto presso la sede dell'ECOMUSEO DELLE ACQUE DEL GEMONESE sita in Largo Beorcje n. 12, Borgo Molino, 33013 Gemona del Friuli.

2 La richiesta dovrà contenere:

- a. la denominazione e/o ragione sociale e/o nome e cognome del RICHIEDENTE indicando espressamente i dati anagrafici del legale rappresentante nel caso di persona giuridica;
- b. la residenza o la sede operativa del RICHIEDENTE, specificando la Provincia, il Comune, la Via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il Codice Fiscale e la Partita IVA. In caso di più sedi operative presenti nell'area individuata all'art. 1, comma 1, andranno indicati tutti gli indirizzi delle varie sedi;
- c. lo specifico PRODOTTO per cui viene richiesta l'utilizzazione del MARCHIO, con tutte le indicazioni relative all'origine delle materie prime compreso l'elenco dei fornitori con i rispettivi recapiti, la descrizione dettagliata del procedimento di lavorazione e il suo impiego o utilizzo promozionale (copia delle etichette e/o dei materiali su cui verrebbe inserito il Marchio);
- d. una copia del presente REGOLAMENTO firmato per accettazione;
- e. una copia del Disciplinare di Produzione del PAN DI SORC, il Pane dell'Ecomuseo, sottoscritto per accettazione.

ARTICOLO 5

1 La domanda del RICHIEDENTE di utilizzazione del MARCHIO dovrà contenere, oltre all'indicazione di cui al precedente art. 4, le dichiarazioni di cui al presente articolo:

- a. dichiarazione di veridicità di ogni e qualunque dato e/o informazione riportata sulla richiesta;
- b. dichiarazione di piena conoscenza e completa accettazione del presente REGOLAMENTO e dei richiami in esso contenuti e del Disciplinare di Produzione del PAN DI SORC, il Pane dell'Ecomuseo;

ARTICOLO 6

1 E' costituito in seno all'ECOMUSEO DELLE ACQUE DEL GEMONESE un COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, di seguito chiamato anche COMITATO, nominato dal Consiglio direttivo del CEA e composto da tre a cinque membri esterni.

ARTICOLO 7

1 Il COMITATO, solo ai fini del presente regolamento, è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli assegnati.

2 Il COMITATO, nell'esercizio della sua funzione, gode della più ampia autonomia operativa

3 Compiti del COMITATO sono:

- a esprimere pareri non vincolanti in merito alla concessione, da parte del CEA, dell'uso del marchio collettivo ai richiedenti;
- b. verificare, direttamente o a mezzo di propri incaricati, il rispetto dei vincoli e dei requisiti previsti da questo regolamento da parte di ciascun richiedente/utilizzatore del marchio con verifiche che possono avere cadenza annuale e anche senza preavviso. Il COMITATO, in funzione di controllo, agisce in via autonoma, ovvero sulla base di denunce o di comunicazioni di terzi;
- c. applicare le sanzioni di cui al successivo art. 11.

ARTICOLO 8

1 Il MARCHIO potrà essere applicato o riportato segnatamente su:

- a. manifesti pubblicitari rivolti allo specifico PRODOTTO che gode dell'uso del MARCHIO;

- b. confezioni e involucri tramite i quali vengono presentati e messi in commercio i prodotti legati alla filiera;
- c. etichette applicate o stampate sull'imballo;
- d. materiali e brochure con descrizioni e istruzioni sul/i PRODOTTO/I;

2 Ogni bozzetto riguardante la riproduzione su confezioni, etichette, manifesti e/o materiali pubblicitari dovrà essere tempestivamente inviato per iscritto dal RICHIEDENTE al CEA per la dovuta approvazione. Qualora, entro trenta (30) giorni solari dal ricevimento del bozzetto, non venga inviata comunicazione al RICHIEDENTE/UTILIZZATORE, detto bozzetto si intende approvato.

3 L'uso pubblicitario del MARCHIO deve essere sottoposto alla preventiva autorizzazione del CEA al quale deve essere fornito non solo il bozzetto, ma anche la descrizione della pubblicità al fine della comprensione esaustiva del materiale promozionale. In assenza di risposta entro sessanta (60) giorni dal ricevimento di tutte le informazioni relative allo specifico uso pubblicitario del MARCHIO, detto uso si intenderà concesso limitatamente alla campagna pubblicitaria individuata nella specifica richiesta.

4 In ogni caso l'UTILIZZATORE dovrà apporre il marchio collettivo distintamente da quello della sua ditta e da tutti gli altri segni distintivi ed indicazioni che lo riguardano.

5 Il CEA potrà, in ogni momento, senza vincoli di procedura, impartire al singolo UTILIZZATORE particolari prescrizioni cui l'UTILIZZATORE stesso sarà tenuto ad adempiere ai fini del futuro impiego del marchio. Tali prescrizioni saranno comunicate all'UTILIZZATORE a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta certificata.

6 L'immagine del MARCHIO deve comunque corrispondere a quanto rappresentato nell'Allegato A

ARTICOLO 9

1 L'UTILIZZATORE non può cedere, neppure parzialmente, il diritto all'uso del MARCHIO, né concedere sub-licenze, né agire in giudizio a difesa del MARCHIO medesimo.

2 L'UTILIZZATORE, né direttamente, né indirettamente, può provvedere all'acquisto, né all'ottenimento di una autorizzazione o licenza, né al deposito, né alla registrazione di segni, parole, logo o altro, simile, assimilabile od uguale al MARCHIO. Tale impedimento non ha limite territoriale e si crea all'UTILIZZATORE sin da quando esso è RICHIEDENTE, e permane sia nel caso in cui la sua domanda non sia stata accolta, sia che l'UTILIZZATORE abbia perso i diritti di utilizzo del marchio.

3 La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l'immediata revoca all'utilizzazione del marchio.

ARTICOLO 10

1 La riproduzione o l'utilizzazione del MARCHIO a scopi diversi da quelli previsti dal presente REGOLAMENTO, che non siano stati preventivamente approvati per iscritto dal CEA MULINO COCCONI-ECOMUSEO DELLE ACQUE DEL GEMONESE, comporterà l'immediata revoca del diritto di utilizzo del MARCHIO. L'eventuale approvazione di una tale deroga deve essere a termine e deve essere specificatamente individuata per iscritto.

ARTICOLO 11

1 Il mancato rispetto delle condizioni di utilizzo del MARCHIO viene contestato, per iscritto e argomentato, dal COMITATO all'UTILIZZATORE, il quale ha trenta (30) giorni solari, dal ricevimento della contestazione scritta ed argomentata, per rispondere. Il COMITATO, a suo insindacabile giudizio, può assumere una delle seguenti sanzioni a carico dell'UTILIZZATORE:

a. sanzione pecuniaria – l'UTILIZZATORE che non abbia adempiuto a tutti gli impegni assunti, o che abbia trascurato l'osservanza del presente REGOLAMENTO o del Disciplinare di Produzione del PAN DI SORC, il Pane dell'Ecomuseo sarà soggetto ad una multa che, a seconda della gravità della violazione commessa, sarà di € 500,00.= (cinquecento//00) nei casi più lievi e di € 5.000,00.= (cinquemila//00) nei casi più gravi.

b. sospensione dall'uso del MARCHIO – all'UTILIZZATORE che abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli addetti al controllo di cui al precedente art. 7 comma 3 lett. b ovvero all'UTILIZZATORE a cui sia stata applicata la sanzione pecuniaria per due volte sarà inflitta, in caso di nuova inadempienza nei termini di cui al punto che precede, la sospensione fino ad un (1) anno dell'uso del MARCHIO. Nel caso di sospensione oltre i sei (6) mesi, prima di riammettere a tutti gli effetti l'UTILIZZATORE, il COMITATO valuterà, a suo insindacabile giudizio, il ripristino dell'autorizzazione all'uso del MARCHIO.

c. revoca del diritto di utilizzo del MARCHIO. Tale sanzione viene comminata in caso di violazione la cui gravità sia tale da integrare un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., oltre che nei casi di cui ai precedenti artt. 9, comma 3, e 10

2 L'irrogazione di ognuna delle sopraindicate sanzioni verrà comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta certificata.

3 Contro l'applicazione delle sanzioni l'UTILIZZATORE potrà proporre motivato reclamo allo stesso COMITATO entro quindici giorni dalla comunicazione. Il COMITATO, entro trenta giorni, decide sul reclamo. In assenza di provvedimenti la decisione si intende confermata in ogni sua parte. In ogni caso il reclamo non ha efficacia sospensiva.

ARTICOLO 12

1 Vi è, comunque, la revoca al diritto di utilizzo del marchio, oltre che nei casi in precedenza espliciti anche in presenza di almeno due protesti nell'arco di 12 mesi; di procedure concorsuali; di procedimenti connessi al riciclaggio o ad attività criminali contrarie all'ordine pubblico che colpiscano almeno un dirigente dell'IMPRESA produttrice o il PRIVATO stesso; nel caso di accertamento di sfruttamento di lavoro minorile; di reati che per legge impediscano l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nei Registri, Albi e Ruoli di settore.

ARTICOLO 13

1 L'UTILIZZATORE può rinunciare all'uso del marchio, inviando comunicazione di rinuncia con lettera raccomandata al CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE MULINO COCCONI-ECOMUSEO DELLE ACQUE DEL GEMONESE.

2 A seguito di rinuncia cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio.

ARTICOLO 14

1 In qualsiasi caso di cessazione del diritto di utilizzo del MARCHIO, l'UTILIZZATORE è tenuto a distruggere, in presenza di un delegato del CEA MULINO COCCONI-ECOMUSEO DELLE ACQUE DEL GEMONESE, non oltre quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di

revoche del diritto di utilizzo ovvero di rinuncia all'utilizzo, ogni materiale o documento riprodotto il MARCHIO.

ARTICOLO 15

1 Qualsiasi controversia circa l'interpretazione del regolamento sarà di competenza del Foro di Udine, ma, in alternativa potrà essere affidata al giudizio arbitrale nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 16

1 L'organo deliberante del CEA MULINO COCCONI-ECOMUSEO DELLE ACQUE DEL GEMONESE potrà approvare regolamenti aggiuntivi o modificativi al REGOLAMENTO stesso, e dette integrazioni e/o modifiche diverranno parte integrante del REGOLAMENTO.

2 Le modifiche dovranno essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta certificata ai singoli UTILIZZATORI.

3 Gli allegati vengono chiamati a fare parte integrante del presente REGOLAMENTO

ALLEGATI:

A II MARCHIO;

B DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL PAN DI SORC, IL PANE DELL'ECOMUSEO

PAN di SORC

A stylized illustration of a sorghum plant in shades of yellow and orange. It features a large, central ear of grain with a textured surface, and two stalks of grain extending from the top. The background is a light yellow gradient.

il pane dell'ecomuseo

per conservare la diversità biologica e culturale, riqualificare il paesaggio e favorire uno sviluppo sostenibile